

IL REGISTRO  
DI SAN PIETRO  
DI SORRES

introduzione storica di  
Raimondo Turtas

edizione critica a cura di  
Sara Silvia Piras e Gisa Dessì

## TESTI E DOCUMENTI

coordinamento editoriale  
CENTRO DI STUDI FILOLOGICI SARDI / CUEC

*Il Registro di San Pietro di Sorres*

ISBN 88-8467-143-4  
CUEC EDITRICE © 2003  
prima edizione ottobre 2003

CENTRO DI STUDI FILOLOGICI SARDI

PRESIDENTE Nicola Tanda  
VICEPRESIDENTE Giuseppe Marci  
DIRETTORE Paolo Maninchedda

Via Principessa Iolanda, 68  
07100 Sassari

Via Bottego, 7  
09125 Cagliari

Tel. 070344042 - Fax 0703459844

[www.centrostudifilologici.it](http://www.centrostudifilologici.it)

[info@centrostudifilologici.it](mailto:info@centrostudifilologici.it)

CUEC

Cooperativa Universitaria  
Editrice Cagliariitana  
Via Is Mirrionis, 1  
09123 Cagliari

Tel. e Fax 070291201 - 070271573

[www.cuec.it](http://www.cuec.it)

[info@cuec.it](mailto:info@cuec.it)

Realizzazione grafica Biplano, Cagliari  
Stampa Grafiche Ghiani, Monastir (Ca)

quod venabiles et dignos in quibus... venturum de bono ducibus  
qui possunt multum aquas de una cantuaria & hanc est obligatio  
pagari pro eis et pro deo & et tunc canones si alie cantuaria est  
certaine hanc de illis est tenent pagari pro eis sumas de se  
nam et regarda pro clericos deo in sua villa & burgo  
Indomo de su venabilis electi sunt de villa ad amandam et  
qui pro pactum qui possat attendat beneficium que saltem lo  
uendi pro canonicos uendi pro canonicos pro qui si proderet acatuz  
affertur qui causa cantuaria si possat pagari facta su dicta  
amanda ad su electi oportet propiunde dicit su venabilis electi  
sunt de villa et natus et uolet et hanc su mequos imo  
qui pro canonicos sunt uendidos pro qui est ipse et no dicitur  
ipse qui sunt uendidos tunc deos canonicos et uendidos pro  
beneficium referunt qui eos deputant uendidos et simul saltem  
cuius hanc qui referunt

Quod deum de su dicitur de pro et can. Leone et pro pro  
deuonem su simul de quibus qui no pot coteritos qui  
deputat uendidos pro canonicos pro qui id est grandis et canonicos  
ad su mensa Episcopale

Can. Antoy miger pro Gayngum de san. pro Antoy de pro  
pro Gayngum de san. pro Gayngum de san. pro Leonandu  
de pro tota una uoce natus su Comit et natus su venabilis  
electi sunt de villa et pro in quibus 20 qui su deum de su  
pro no uendidos plus sum. 7.

## Il Registro di San Pietro di Sorres come fonte storica

1. La più antica attestazione della sede vescovile di Sorra (attuale Sorres) risale al 16 dicembre 1112, quando il suo vescovo Giacomo, insieme ad altri suffraganei della provincia turritana (Pietro di Ploaghe, Pietro di Bisarcio, Nicola di Ampurias, Marino di Bosa, Giovanni di Ottana) e agli stessi sovrani del giudicato di Torres nel quale si trovava l'omonima provincia ecclesiastica, il *rex* Costantino e la *regina* Marcusa che ne avevano fatto esplicita richiesta, sottoscriveva il *decretum* del metropolita Attone («auctoritatis nostre decreto indulgemus»), nel quale si precisavano i privilegi da lui concessi – a nome del pontefice Pasquale II e suo – al monastero camaldolese intitolato alla ss. Trinità, «in loco qui Sacaria dicitur»<sup>1</sup>.

Benchè di tutte queste sedi suffraganee soltanto Bisarcio e Bosa abbiano riscontri sicuramente riferibili alla seconda metà del secolo XI, vi sono fondati motivi per ritenere che esse, quindi anche quella di Sorres, risalgano al pontificato di Alessandro II (1061-1073)<sup>2</sup>. A partire dagli inizi del XII secolo e per quasi tre secoli, a fronte di una cronotassi relativamente nutrita dei vescovi di questa sede – se ne conta-

<sup>1</sup> GINEVRA ZANETTI, *I Camaldolesi in Sardegna*, Cagliari, Fossataro, 1974, pp. VII-XI; la citazione sta a p. VIII; vedi anche *Italia Pontificia*, X. *Calabria – Insulae*, in *Regesta Pontificum Romanorum*, cong. P. F. KEHR, a cura di D. GIERGENSOHN, Turici, apud Weidmannos, 1975, p. 429, 8; RAIMONDO TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini fino al Duemila*, Città Nuova, Roma 1999, pp. 216-218.

<sup>2</sup> TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 182-188. Nessuna spiegazione, invece, siamo in grado di dare per l'assenza del vescovo di Castra, la cui prima menzione sicura risale solo al 1127: *ivi*, p. 877.

no oltre 40, compresi 7 anonimi<sup>3</sup> – la documentazione finora conosciuta che li riguarda è solitamente episodica e di carattere amministrativo<sup>4</sup>; niente, comunque, che si possa paragonare alla straordinaria ricchezza di informazioni che ci vengono fornite dal cosiddetto «codice» di S. Pietro di Sorres, relativo agli ultimi decenni di questa sede (1422-1505), ormai avviata al suo assorbimento di fatto da parte dell'archidiocesi di Sassari, in seguito alla bolla di unione del 1503, preparata da Alessandro VI ma emanata da Giulio II<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Per questa cronotassi, vedere *ivi*, pp. 854-857.

<sup>4</sup> Sembra invece di tutto rilievo il ruolo affidato dal giudice di Torres Comita (1198-1218) al vescovo di Sorres, il cistercense Pietro, nella fondazione nel 1204 della più importante abbazia di questo stesso ordine, quello di S. Maria di Paulis (o de Padulis). Ciò non significa che quei vescovi avessero la vita facile: vedi, ad es., *Patrologia Latina*, vol. 185 / 2, coll. 1556-1557, dove si parla del vescovo Goffredo (1171-1178), anch'egli cistercense, morto a Clairvaux nel 1178 durante una sua visita all'abbazia: "factus est episcopus Soritanus in Sardinia in provincia Turritana, quem [scil. Gaufridus] non traxit ambitio, sed professio compulit, ut alumnus Galliae ad ritus barbaros et linguam quam non noverat, pertransiret". La notizia – già accennata da GIANCARLO ZICHI, *Sorres e la sua diocesi*, Fondazione "Collegium Mazzotti", Sassari 1975, p. 69 – mi è stata cortesemente fornita da Graziano Fois, del quale si veda anche un'interessante appendice su *Alcune inedite lettere cistercensi riguardanti la Sardegna*, in GRAZIANO FOIS, *Gonario giudice e poi monaco ed Herbertus arcivescovo di Torres: storia di inserzioni*, «Herbertus archiepiscopus Turritanus». Bollettino del Gruppo di studi "Herbertus", anno II, n. 1, 2000, pp. 67-72; lo studio citato è stato ripreso in ID., *Il regno di Torres e i Cistercensi fra Pisa e papato nella seconda metà del XII secolo*, in *La civiltà giudicale in Sardegna*, cit. *infra*, alla n. 12, pp. 195-240; a G. Zichi debbo invece la consultazione di MARVIN L. COLKER, *The Liber Altarium and Liber Sepulchrorum of Clairvaux (in a Newly Discovered Manuscript)*, «Sacris Erudiri», 41 (2002), pp. 391-466, dove si trova un'altra redazione dell'opera, nella quale è contenuto il passo appena citato relativo al vescovo Goffredo di Sorres: *ivi*, p. 431-432.

<sup>5</sup> RAIMONDO TURTAS, *Erezione, traslazione e unione di diocesi in Sardegna durante il regno di Ferdinando II d'Aragona (1479-1516)*. Atti del VII

Di questo “codice” – a dire il vero, ritengo che esso debba essere più correttamente denominato col termine di «Registro», come esso stesso più volte si definisce<sup>6</sup> –, lasciando da parte gli aspetti codicologico-paleografici e filologici, mi limiterò a fare una breve presentazione come fonte storica delle vicende e degli aspetti più importanti della diocesi di Sorres e dei suoi ultimi vescovi, da Nicola Vidini (1422-1428), a Stefano Ardizzone (1428-1440), a Giovanni Sancio (1440-1461, così secondo C. Eubel<sup>7</sup>, mentre il Registro – la costanza nella resa dei nomi non è il suo forte –, lo indica di volta in volta come Çançis, Çansis, Çanzu, Zanzu, Zançis, ecc.), a Giacomo de Podio (1461-1497, per il Registro è Jagu de su Pogu o Jacobus de Podu), e finalmente al suo ultimo vescovo Giacomo de Puiasolla (1497-1505, Jacopo de Puçassola per il Registro), alla morte del quale la diocesi di Sorres venne unita definitivamente – insieme a quella di Ploaghe – dall’archidiocesi di Sassari. Si può aggiungere che vi sono registrate anche due entrate riguardanti il governo dell’arcivescovo di Sassari Salvatore Alepus (1524-1566)<sup>8</sup>.

convegno di Storia della Chiesa in Italia: Brescia, 21-25 settembre 1987, Herder, Roma 1990, pp. 717-755.

<sup>6</sup> Cfr. scheda 10 dell’edizione, relativa ad un’entrata del 30 aprile 1429: «volimus totu congregadamente qui passet custu capitulu qui est iscriptu intro de custu Registru»; *ivi*, 60: «secundum que sy aparet in su Registru»; *ivi*, 121: «per maiore cautela sillu mitimus in su Registru»; *ivi*, 273: «su Registru de Sorra», ecc. Questa precisazione si ritrova già, almeno in parte, in ZICHI, *Sorres e la sua diocesi*, p. 113, dove però si afferma anche che «il codice è detto *Memoriale*», ciò che non è del tutto esatto: è vero, invece, che quel termine viene usato una sola volta in questo senso, quando il nostro codice è chiamato, «Registro memoriale»: cfr. scheda 104.

<sup>7</sup> CONRADUS EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, II, Libreria Regensburgiana, Münster 1913<sup>2</sup> p. 240; anche per gli altri vescovi si seguono i nomi proposti dalla *Hierarchia*.

<sup>8</sup> Cfr. schede 318 e 365 dell’edizione. Esula dal mio intento esprimere giudizi sull’affidabilità della precedente edizione critica preparata da

Va notato anzitutto che l'ordine in cui nel Registro vengono riferiti i nomi di questi vescovi non è quello cronologico appena riportato: il primo che vi compare, infatti, è Stefano <Ardizzone> (scheda n. 4), seguito da Giovanni Sancio (19 e 21), da Nicola <Vidini> (33) e da Giacomo Puiasolla (37), mentre Giacomo de Podio è menzionato per la prima volta alla scheda 254, più alcune altre verso la fine del Registro (306, 328, 363). Non è facile darsi una ragione di questo disordine, per il quale sono state già proposte in passato varie spiegazioni<sup>9</sup>, ma credo vada presa in seria considerazione la possibilità di intraprendere quanto prima un riordino cronologico delle schede del Registro, per arrivare alla sicura – per quanto possibile – attribuzione di ciascuna di esse a un determinato vescovo<sup>10</sup>; senza dimenticare, ovviamente, che persino la trascrizione di alcune datazioni andrebbe riesaminata con maggiore attenzione (ad es., quella delle schede 205, 233, 235, ecc.).

Per concludere queste osservazioni preliminari, osserviamo che, a fronte di 2 sole schede esplicitamente attribuite al vescovo Vidini (6 anni di governo), ben 37 sono di Ardizzone (12 anni) e 20 di Sancio (circa 21 anni), mentre solo

ANTONIO SANNA, *Il codice di San Pietro di Sorres. Testo inedito logudorese del sec. XV*, Regione autonoma delle Sardegna, Cagliari 1957, o sulla necessità di prepararne una nuova, come la presente.

<sup>9</sup> Si vedano GIOVANNI SPANO, *Notizie storico-critiche intorno all'antico episcopato di Sorres ricavate da un autografo manoscritto del sec. XV*, Timon, Cagliari 1858, pp. 7-8; SANNA, *Il codice di S. Pietro di Sorres*, p. XVII; ZICHI, *Sorres*, pp. 113-114.

<sup>10</sup> Un tentativo analogo è stato esperito da chi scrive in, *Un tentativo di riordino cronologico delle schede del condaghe di S. Pietro di Silki dagli inizi del giudicato di Torres fino all'abdicazione del giudice Gunnari (1154)*, in *La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII*. Fonti e documenti scritti a cura dell'Associazione "Condaghe S. Pietro in Silki". Atti del convegno di studi. Sassari, 16-17 marzo 2001-USini, 18 marzo 2001, Sassari 2002, pp. 85-95.

4 sono assegnate a de Podio (36 anni), 1 soltanto a Puiasolla (8 anni) e 2 ad Alepus (42 anni): un raffronto tra il numero delle presenze dei singoli vescovi nel nostro codice e i loro anni di governo lascia capire che l'assenteismo vescovile era piuttosto alto e che il vescovo più "presenzialista" era stato il cistercense Ardizzone. Stando infine al glossario, per 52 volte il vescovo è indicato solo genericamente come «su signore episcopu», «su reverendo episcopu», «bisbe» o altro termine corrispondente: insomma, su un totale di 366 schede, solo in circa 120 viene indicato un vescovo – o per nome o solo genericamente – come attore dell'azione descritta nelle stesse schede: come dire che il vescovo non è il personaggio più ricorrente del Registro; se mai, questo ruolo spetta al «capitulu, capidulu» (283 occorrenze), che fungeva sia da senato del vescovo quando questi era presente sia da organismo collegiale costituito dai «canonigos» (46 occorrenze al plurale e 186 al singolare) che garantiva la continuità della diocesi quando il vescovo era assente<sup>11</sup>.

2. Da una prima rapida lettura della nuova edizione di questo Registro, non pare che esso contenga informazioni precise riguardanti lo stato di conservazione architettonica della cattedrale di San Pietro, anche se più d'una volta viene ricordato l'obbligo per tutti gli ecclesiastici di recarvisi tutti gli anni alla festa che se ne faceva nel mese di febbraio, portando con sé la cotta; non solo il mancato intervento, ma anche l'atto di presenza alla festa senza quella veste liturgica erano puniti con la multa di un fiorino<sup>12</sup>. Stessa osserva-

<sup>11</sup> A questo proposito, vedi TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 273-275 e 320.

<sup>12</sup> Cfr. schede 64, 89, 147; presumibilmente si trattava della festa del 22 febbraio (*Cathedra Petri*), attestata a Roma fin dal IV secolo.



zione sembra valga non solo per le condizioni di abitabilità dell'annesso palazzo vescovile, ma per la stessa sua esistenza. Luogo di residenza abituale del vescovo, che a dire il vero appare piuttosto itinerante, era infatti una casa che egli possedeva a Borutta<sup>13</sup>, ma anche un «palatiu inhue faghimus recidentia in sa çitade de Sassari»<sup>14</sup>.

Ugualmente scarse sono le informazioni sullo stato delle rendite vescovili: si ha però l'impressione che esse non dovessero essere particolarmente floride; ne sono indizio vari episodi da cui emerge un comportamento fiscale da parte del vescovo nell'esigere dai suoi preti il versamento di uno specifico diritto come il cattedratico («su cadredadu») <sup>15</sup> o nel pretendere dall'arciprete Marongiu nel 1498 il versamento di spettanze che l'interessato riteneva non dovute; in pieno capitolo, anzi, questi aveva lamentato che per ben due volte il vescovo l'avesse sospeso dalla celebrazione della messa (per motivi analoghi a quelli appena menzionati?), provocando in tal modo tra «su populu suo», parrebbe quello di Mores, un forte malumore nei suoi confronti, con rischio persino della propria vita, perché si temeva che ciò avrebbe provocato l'emanazione dell'interdetto su tutto il

<sup>13</sup> *Ivi*, 51: «in domo nostra de sa villa de Buruta»; 52, 54: «in sa villa nostra de Buruta», entrambe sotto il vescovo Ardizzone nel 1432; (59): «Dactis in villa Buruta nostre residentie»; nella 225 (forse nel 1442 sotto il vescovo Sancio), «su segnore episcopu» è costretto a constatare che «sa domo de Buruta est cadida», pur avendo egli la ferma «voluntade de la pesare et mezorare»; a questo scopo egli decide di vendere al pievano di Mores «una domo coperta et domos disfatas et ortu su quale sy clamat Piscopia», siti nella stessa villa. L'atto di vendita, fatto «cun consygiu de totu su capitulu de Sorra», è stipulato nella chiesa di Santa Caterina di Mores: *ivi*, 225.

<sup>14</sup> *Ivi*, 120; alcuni atti del vescovo Ardizzone sono datati a Sassari: vedi, ad es., *ivi*, 57.

<sup>15</sup> Nel caso del prete Barisone de Serra, canonico e pievano di Mores, equivaleva a 2 lire, ma il mancato versamento poteva fare lievitare la multa fino a 20 lire: *Ivi*, 6, 8.

villaggio; a queste “angherie” vescovili faceva riscontro una forte irritazione dell’arciprete che, sempre alla presenza del capitolo, aveva querelato il vescovo pretendendo un forte risarcimento di 200 (non è detto se di fiorini, lire o ducati) di danni, con la minaccia che, «Deus volente, bolet andare fini a Roma» per promuovere davanti al papa il suo contenzioso contro il vescovo<sup>16</sup>; da decenni, anzi, le finanze vescovili non dovevano navigare in acque tranquille se, sotto il vescovo Sancio, si scoprì che la mensa vescovile aveva accumulato un forte debito – purtroppo non si dice né verso chi né per quali motivi – di 700 lire («sa quale cantidade est liras VII{que}quantas»), il cui pagamento, comunque, lasciava presagire conseguenze catastrofiche per la diocesi<sup>17</sup>.

Erano quindi ben lontani i tempi in cui i primi vescovi di Sorres, forse fin dagli ultimi decenni dell’XI secolo, avevano iniziato la costruzione della stupenda cattedrale di San Pietro<sup>18</sup>, una realizzazione che presupponeva risorse cospicue, tali cioè da potere fare fronte alle ingenti spese necessarie per far venire dalla “terrafirma”<sup>19</sup> architetti e maestranze specializzate, per reclutare sul posto operai generici e per provvedere all’approntamento e al trasporto dei vari materiali indispensabili alla fabbrica<sup>20</sup>; altrettanto inimmaginabi-

<sup>16</sup> *Ivi*, 355.

<sup>17</sup> *Ivi*, 297.

<sup>18</sup> Così RENATA SERRA, *La Sardegna*, Jaca Book, Milano 1988 (Italia Romanica, 10), pp. 304-305.

<sup>19</sup> *Ivi*, 276. Durante i secoli precedenti era più usato il termine «terramanna», ben attestato anche nei condaghi: MAX LEOPOLD WAGNER, *Dizionario etimologico sardo*, II, Heidelberg, Carl Winter-Universitätsverlag, 1962, pp. 476-477.

<sup>20</sup> Vedi anche ROBERTO CORONEO, *Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300*, Prefazione di SALVATORE NAITZA, Fotografia di Donatello Tore, Banco di Sardegna, Sassari 1993 (Storia dell’arte in Sardegna, coordinata da Salvatore Naitza), pp. 96-101.

li, per gli ultimi presuli di Sorres, dovevano essere le disponibilità finanziarie di un loro lontano predecessore, il cistercense Pietro, in grado di anticipare nel 1205 le spese di primo impianto dei numerosi monaci cistercensi arrivati direttamente da Clairvaux, in vista della fondazione della grandiosa abbazia di Santa Maria de Paulis, esplicitamente sollecitata e riccamente dotata con servi, bestiame e terreni dal giudice di Torres Comita<sup>21</sup>.

Non sorprende quindi se ai vescovi menzionati dal Registro venissero da rimpiangere i tempi in cui la «Ecclesia Sorrensis [...] in suis facultatibus sic abundav[...]it quod episcopus Sorrensis existens pro tempore ex illis decentem statum iuxta pontificalis dignitatis decentiam tenere potuit»<sup>22</sup>. In questo stesso documento (Firenze, 20 giugno 1440) venivano anche ricordati i motivi di questo disastro economico, che aveva ridotto in miseria un vescovado un tempo molto prospero: la responsabilità veniva fatta genericamente risalire ai «guerrarum turbinibus», vedi la lunga ostilità tra i giudici d'Arborea e i sovrani aragonesi, alle «mortalitatibus», vedi la desolante serie di ondate epidemiche inaugurate dalla terribile peste nera del 1348-1350, che avevano più che dimezzato il numero degli insediamenti umani nell'isola, e ad «aliis sinistris eventibus», in cui si potevano probabilmente leggere le conseguenze della metodica e capillare applicazione dell'organizzazione feudale aragonese in tutta l'isola, una circostanza che aveva portato anche al pro-

<sup>21</sup> PASQUALE TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, I, Torino 1861 (*Historiae patriae monumenta*, X), pp. 307-308; TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 224-226.

<sup>22</sup> DIONIGI SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna*, II, Arti grafiche B.C.T, Cagliari 1941, p. 59. Sulle vicende dei beni ecclesiastici della diocesi di Sorres, si veda ZICHI, *Sorres e la sua diocesi*, pp. 183-203.

gressivo scardinamento delle grandi proprietà fondiarie sia monastiche sia vescovili<sup>23</sup>.

È noto che i vescovi avevano reagito, non solo chiedendo ai pontefici di poter continuare a mantenere i benefici di cui essi godevano già prima della loro nomina o che fossero annessi alle loro mense episcopali quelli che mano mano si rendevano vacanti nelle rispettive diocesi, ma soprattutto esigendo dai loro parroci il versamento della terza parte delle decime che essi percepivano dai loro parrocchiani; questi avevano infatti l'obbligo di conferire la decima parte dei frutti della terra e dell'allevamento per il sostentamento degli ecclesiastici che gestivano la *cura animarum* anzitutto con l'amministrazione dei sacramenti: un motivo per cui quelle decime erano dette "sacramentali". Di questa ultima iniziativa dei vescovi, il nostro Registro offre forse una conferma che precede di 20 anni l'attestazione generalizzata del fenomeno per tutta l'isola<sup>24</sup>. Risale infatti al 1440 un provvedimento emanato dal vescovo Ardizzone a «totu sos clergos de Sorra qui sunt tenudos dare terçaria» – vale a dire la terza parte –, che ogni anno presentassero il conto di «cantu trighu, orgiu, fa<e>, basolu, omnia bestiamen grossu, minudu, rude et domadu, cavallos et ateras causas» dovevano versare, c'è da supporre, a favore della mensa vescovile<sup>25</sup>; a quest'ultima, inoltre, era riservata anche la metà dei proventi decimali («sa mesidade de sas degumas») da parte di coloro che coltivavano le terre dei villaggi abbandonati e delle loro chiese («vid<d>as e quesias disfatas»)<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Su questo fenomeno, vedi TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 282-287.

<sup>24</sup> *Ivi*, pp. 323-324.

<sup>25</sup> Cfr. scheda 121.

<sup>26</sup> Cfr. scheda 254: proprio in seguito al rifiuto di questo pagamento, era stato «publicada una excommunicatione generale tantu a clericos comente

A tutto questo si accompagnava il controllo fiscale di alcuni documenti amministrativi e giuridici, che doveva essere effettuato entro il mese di gennaio di ogni anno, quando tutti i preti dovevano esibire le quietanze «over testificationes sy comente mantenent sos beneficios et sy ant pagadu sos primos fructos»<sup>27</sup>; non contenti di questo, i vescovi esigevano da tutti i beneficiati la presentazione del «titulu de sos beneficios» – suppongo il documento attestante la legittimità della gestione da parte loro di un determinato beneficio –, sotto pena di essere privati del godimento delle rendite dello stesso<sup>28</sup>; più d'una volta era risultato che alcuni ecclesiastici non erano stati in grado di esibire quel titolo giuridico, forse perché ne erano affatto sprovvisti («non mostrat su titulu») <sup>29</sup> o la certificazione di avere versato la quota decimale richiesta («no at bolfidu satisfagher sa porcione de sas degumas qui at leadu de su benoficiu») <sup>30</sup> o che, addirittura, il documento fosse falso<sup>31</sup>.

A parte alcuni esempi di villaggi abbandonati, come quello di Thailo durante il governo del vescovo Sancio<sup>32</sup>, il Registro non ci offre informazioni sufficienti che aiutino ad elaborare una lista completa dei centri abitati scomparsi; essi però dovevano essere più d'uno, stando ad un'informazione del 1466, nella quale si parla delle «vid<d>as disfatas qui sunt a confines et laorant sos de Quelemule»<sup>33</sup>. Oltre che esserne una spia, il fenomeno aveva sicuramente contribui-

a laicos supra totu cud<d>os qui ant fraudado sa mensa episcopale supra sas meydades de sas degumas»

<sup>27</sup> Cfr. scheda 12.

<sup>28</sup> Cfr. scheda 253.

<sup>29</sup> Cfr. schede 268, 270

<sup>30</sup> *Ibidem.*

<sup>31</sup> Cfr. schede 124, 126.

<sup>32</sup> Cfr. scheda 219.

<sup>33</sup> Cfr. scheda 264.

to ad aumentare anche la percezione della povertà del clero: «atendentes et considerantes paupertatem clericorum nostre diocesis sorrensem propter penuriam beneficiorum nostrorum ...», recitava un'informazione, attribuibile forse al 1474<sup>34</sup>; quel fenomeno si era ulteriormente aggravato negli anni seguenti e lo troviamo ripreso, quasi negli stessi termini, in un'altra entrata del Registro, questa volta datata con precisione al 1505, quando, ormai da due anni, era stata decretata l'unione di Sorres a Sassari, ma gli affari della diocesi, anche secondo le disposizioni della bolla di unione, continuavano ad essere gestiti dal vecchio capitolo<sup>35</sup>: «atendentes et considerantes paupertatem clericorum nostre diocesis ...»: la constatazione che vi fossero «tantos preideros in ditu episcopadu senza cura et senza servitium», non aveva mancato di sollevare un'ondata di protesta in «totu su cleru de Sorra universsilemente, zo est totu curados cantu et non curados»<sup>36</sup>, che aveva fatto pressione sul capitolo e l'aveva spinto a deliberare che nel conferimento dei benefici si sarebbe data la preferenza ai «preideros qui sunt fizos et creados de su episcopadu»; la chiusura nei confronti dei preti non diocesani – si precisava però che il provvedimento avrebbe dovuto tenere conto del principio della parità di condizioni tra i preti concorrenti ad uno stesso beneficio: «presiu pro presiu, justa forma de sa constitutione de ditu

<sup>34</sup> Cfr. scheda 353.

<sup>35</sup> La bolla di Giulio II, che mutava la mappa ecclesiastica dell'isola (tenendo conto di alcuni provvedimenti precedenti e seguenti la stessa bolla, i vescovi erano passati da 18 a 7), non sopprimeva di per sé né le diocesi unite (si trattava cioè di unione personale, nella persona di uno stesso vescovo) né i loro organi di gestione come i capitoli che, anzi, dovevano continuare ad esistere e funzionare: si veda TURTAS, *Erezione, traslazione e unione di diocesi*, pp. 746-748.

<sup>36</sup> Cfr. scheda 273.

episcopadu» – era stata una delle ultime decisioni ad essere inserita nel nostro Registro<sup>37</sup>.

3. Eppure, nonostante questi e molti altri problemi sui quali torneremo, la diocesi di Sorres era riuscita a conservare una sua propria identità, garantita soprattutto dalla persistenza del suo capitolo – già individuato come il vero personaggio della nostra fonte –, che riusciva in qualche modo a supplire all'assenza o all'assenteismo dei vescovi<sup>38</sup>; non ci sembra casuale che alla scarsa rilevanza degli ultimi presuli, attestata in maniera inoppugnabile dalle poche delibere consegnate a loro nome nel nostro Registro, che per lo stesso periodo ospita invece una cospicua mole di delibere capitolarie, corrispondano – l'abbiamo già notato – i numerosi interventi dei vescovi che, con l'aiuto del capitolo o in contrasto con esso, avevano retto la diocesi tra la fine degli anni Venti e l'inizio dei Sessanta del XV secolo (Ardizzone e Sanzio)<sup>39</sup>.

La stabilità del governo della diocesi poteva contare anche su un testo di costituzioni sinodali, di cui la nostra fonte riferisce purtroppo solo alcuni capitoli<sup>40</sup>, ma che ha tutta

<sup>37</sup> Cfr. scheda 275. Non si deve guardare all'ordine numerale delle schede (273-275), ma alla loro datazione.

<sup>38</sup> È nel capitolo che si prendevano le decisioni più importanti (nomina dei parroci, decreti di scomunica e altri provvedimenti disciplinari); non è un caso che esso venisse celebrato nel giorno in cui il vescovo era solito presiedere il sinodo (il primo venerdì di Quaresima: schede 9, 136, 189, 202); per qualche esempio di seduta capitolare celebrata sicuramente in quello stesso giorno, anche in assenza del vescovo, vedi *ivi*, 158.

<sup>39</sup> Vedi *supra* il testo corrispondente alla n. 13.

<sup>40</sup> Sono riportati tutti alla scheda 309; la loro numerazione romana – ma con molte lacune – si estende fino a XXIII: di fatto ne vengono riportati soltanto 13; dopo quelli numerati con numerazione romana ne seguono altri cinque, aggiunti forse in un secondo tempo: *ibidem*.

l'aria di essere stato elaborato in un sinodo provinciale, valevole quindi per tutte le diocesi della provincia turritana<sup>41</sup>. Benché il suo contenuto sia abbastanza vicino a quello dei cosiddetti sinodi del Logudoro, tutti risalenti al secolo XV e riguardanti soprattutto il tema “de vita, moribus et honestate clericorum”, un insieme cioè di regole sul genere di vita che si pretendeva dal clero<sup>42</sup>, la data della composizione di alcuni di questi capitoli risale sicuramente a qualche secolo prima. Si veda, ad esempio, la costituzione I (mutila anche nella numerazione), dalla quale si apprende che la maggior parte dei canonici delle diocesi fosse in condizioni di condurre vita comune, in modo tale che «in una domo vescantur atque sub uno tecto dormiant et quiescant ut simul cuncti ad sanctam ecclesiam in convento divinum officium diurnum pariter et nocturnum studiose celebrent ...»<sup>43</sup>; sembra anche di capire che ciò era reso possibile dal fatto che le rendite del capitolo permettevano ai canonici di vivere stabilmente attorno alla cattedrale («... qui altario servit etc.»), quasi fossero una comunità di canonici regolari: ora, niente di simile emerge da tutto il resto del nostro Registro che, anzi, ci presenta tutti i canonici impegnati come rettori di parrocchie e quindi non in grado di con-

<sup>41</sup> Gli indizi non mancano: vedi scheda 309, I (mutilo, ma vi si parla di suffraganei), 309, XIII («... si diocesanus fuerit negligens ...»), XXI (... sine licentia sui diocesani ...) e, soprattutto, l'ultimo dei cinque non numerati: «Statuitur ut episcopi diocesani sua<m> diocesim semel in anno habeant visitare ...»; vedi anche ANTONIO VIRDIS, *Per una introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico sardo*, in *Dottrina sacra. Saggi di Teologia e di Storia*. Volume speciale in occasione del Cinquantenario della istituzione della Pontificia Facoltà teologica del S. Cuore, 1927-1977, Fossataro, Cagliari 1977, pp. 94-95; a distanza di 25 anni, la notizia è stata ripresa, con gli stessi errori, da ID., *Su die de sinotu e il condaghe di S. Pietro di Silki*, in *La civiltà giudicale*, p. 321.

<sup>42</sup> TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 317-324.

<sup>43</sup> Cfr. scheda 309, I.



durre una vera e propria vita comune; una situazione, quest'ultima, che una lettera di Innocenzo III all'arcivescovo di Torres Biagio nel 1204 presentava invece come auspicabile per i canonici di quel capitolo<sup>44</sup>; solo che ciò avveniva in una data anteriore di oltre due secoli rispetto al nostro Registro.

Il secondo indizio sta nella costituzione III, secondo cui «quicumque parrochiam habet ecclesiam, non nisi per se ipsum personaliter deserviat residendo ibidem nec se absentat nec moram alibi facquerit, inhibentes districte ut rectores ecclesiarum ad servente [*così*] sue ecclesie presbiteros recipiant conductivos ...»<sup>45</sup>; non solo, cioè, veniva ordinato ai parroci di esercitare la *cura animarum* di persona, ma veniva proibito loro di ingaggiare abitualmente altri preti che per loro conto svolgessero quello stesso lavoro. Affatto diversa invece appare la situazione descritta dal Registro dove, accanto al beneficiato-rettore esiste anche la figura dell'ecclesiastico detto anche «servidore», «hoffician-te» o «curadu»<sup>46</sup>. Mentre cioè la costituzione III ci presenta una situazione ideale in cui il titolare della parrocchia è supposto essere sufficientemente motivato per dedicarsi personalmente al servizio religioso senza ingaggiare stabilmente altra manodopera ecclesiastica a basso costo, dalla maggior parte del nostro Registro emerge invece la situazione oppo-

<sup>44</sup> Vedi questa lettera in *Innocenzo III e la Sardegna*, Introduzione e commento delle fonti storiche a cura di MAURO G. SANNA, Centro di studi filologici sardi/Cuec, Cagliari 2003, pp. 65-67 (*Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna*, 1).

<sup>45</sup> Cfr. scheda 309.

<sup>46</sup> Scheda 158, con una lista dove a fronte di 5 ecclesiastici qualificati come «rectore» ce ne sono 4 denominati «servidore» oppure «hoffician-te»; si vedano, comunque, nel glossario, le occorrenze dei rispettivi termini. Come si dirà appresso, un analogo fenomeno linguistico si riscontra nel sinodo di Ottana del 1474, citato nella nota seguente.

sta, del tutto analoga a quella attestata per quello stesso periodo dalle costituzioni sinodali della diocesi di Ottana, che ci presentano senza pudore il rapporto tra il «beneficiadu», titolare, e il «capellanu», coadiutore, come quella che vigeva tra «padronu» e «servidore»<sup>47</sup>.

4. Per impedire che la sovrabbondanza di clero e la contemporanea diminuzione dei benefici – un fenomeno, quest'ultimo, che stava aumentando ormai da decenni in corrispondenza all'inarrestabile abbandono dei villaggi<sup>48</sup> – provocassero la crisi della diocesi, era necessario tenere sotto stretto controllo il numero di coloro che venivano ammessi agli ordini sacri; una delle vie seguite per raggiungere questo obiettivo consisteva nel non accettare alcun candidato se prima la sua famiglia, o altri per lei, non avessero messo da parte un insieme di beni, la cui rendita fosse destinata a garantire al neo ordinato un genere di vita non disdicevole col suo nuovo status fino a quando non fosse stato investito di un beneficio ecclesiastico vero e proprio: in periodo spagnolo questo sistema è conosciuto come costituzione di un «patrimonio presbiterale»<sup>49</sup>.

Il nostro Registro ce ne offre qualche esempio: in data 16 aprile 1458 (siamo sotto il governo di Sancio) il padre di un ordinando si obbligava «in persona, cun benes estantes et

<sup>47</sup> Per queste costituzioni si veda MARIO RUZZU, *La Chiesa Turritana dall'episcopato di Pietro Spano ad Alepus (1420-1566)*, Sassari 1974, pp. 160-161.

<sup>48</sup> Su questo fenomeno vedi JOHN DAY, *Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al Settecento: inventario*, Paris 1973 (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Bibliographies Colloques Travaux préparatoires); CARLO LIVI, *La popolazione della Sardegna del periodo aragonese*, «ASS», XXXIV, fasc. 2, 1984, pp. 23-130.

<sup>49</sup> TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 428-429.

moventes, apidos et apidores, de tenerlu [*suo figlio Andrea, che doveva ricevere l'ordine del suddiaconato e diventare «jaganu de epistola»*] bene vestidu et bene provistu de ogni cossa assa vida sua necessaria, ad honore de su ordine clerigale et prometet et si obligat sos scritos benes non vender, non alienare [...] fini ad tantu que su scritu Andria siat beneficiadu a modo que potat facher sa vida sua cun honore de su ordine clerigale»<sup>50</sup>: piuttosto significativa l'insistenza sul concetto di onore connesso con lo stato ecclesiastico. C'è da pensare tuttavia che già da allora queste misure venissero aggirate, come accadde in certi momenti del periodo spagnolo, quando si verificò una crescita abnorme negli effettivi del clero nonostante "l'intransigenza", spesso solo di facciata, di molti vescovi, ai quali peraltro non era poi agevole tenere a bada un clero numeroso e, ai livelli più bassi, spesso sul filo della sopravvivenza<sup>51</sup>.

I benefici ecclesiastici più importanti di Sorres nel nostro periodo erano costituiti da una trentina circa di rettorie, tante quanti erano i villaggi<sup>52</sup>. Il loro titolare era il responsabile dell'amministrazione dei sacramenti e di tutti gli altri servizi religiosi richiesti dagli abitanti dei rispettivi villaggi. Si è già detto che, di per sé, ciascun rettore doveva esercita-

<sup>50</sup> Cfr. scheda 98; unita alla dichiarazione del padre doveva esserci anche una carta in cui venivano elencati i beni costitutivi di quel "patrimonio", ma di cui non sono rimaste tracce nel Registro; vedi anche la scheda 96, non data.

<sup>51</sup> TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 427-430.

<sup>52</sup> Così si può stabilire dai dati delle *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sardinia*, a cura di PIETRO SELLA, Città del Vaticano 1945 (Studi e testi, 113), facendo però attenzione che i toponimi relativi agli anni 1346-1350 contengono numerose inesattezze. Per i loro nomi, si veda sia la lista dei 30 villaggi, compreso quello di Sorres, presenti *supra* nell'*Introduzione* delle curatrici in corrispondenza alla n. 22, sia la cartina, con riportati i nomi dei villaggi sedi di rettoria della diocesi di Sorres, in ZICHI, *Sorres e la sua diocesi*, p. 150.

re nella propria chiesa, «nonnisi per se ipsum personaliter [...], residendo ibidem nec se absentat nec moram alibi facquerit»<sup>53</sup>. A queste condizioni – la più importante si fondava nel corretto svolgimento dell'*officium* che consisteva essenzialmente nella *cura animarum* – egli aveva anche il diritto di esigere e di ricevere da tutti i parrocchiani, sia contadini sia pastori, la decima parte della produzione derivante dalla loro occupazione lavorativa (il *beneficium*).

Non è ben chiaro, dal Registro, come avvenisse la scelta del nuovo titolare dopo che un beneficio era diventato vacante<sup>54</sup> o perché il predecessore era morto o perché ne era stato privato per indegnità; ciò che è certo è che la nomina doveva essere approvata con una specifica delibera dal vescovo e dal suo capitolo, un organismo, quest'ultimo, composto dai canonici che – come sappiamo – amministravano di solito le rettorie più importanti della diocesi e costituivano il senato del vescovo.

Ci si aspettava di solito che il popolo, a cui il nuovo rettore era destinato, lo ricevesse a braccia aperte: talvolta però poteva succedere proprio il contrario. Il caso di Antonio Cano è esemplare: forse destinatario della «*gratia espetativa*» emanata da Eugenio IV di cui si è appena parlato in nota, per il vescovo Ardizzone fu giocoforza emettere a suo favore il decreto di nomina alla rettoria di Giave, non appena questa diventò vacante. Solo che non aveva previsto la reazione degli abitanti di quel villaggio che si rifiutarono di

<sup>53</sup> Cfr scheda 309, III.

<sup>54</sup> Nel Registro vi è anche un esempio di *gratia espetativa* (data dal pontefice quando il beneficio non era vacante ma ancora occupato da un proprio titolare): fu concessa dal pontefice Eugenio IV a favore di «preideru Anthoni Canu» (scheda 62), forse quella stessa che gli garantiva la promozione alla rettoria di Giave e di cui si parlerà in seguito. Il sassarese Canu sarebbe poi diventato vescovo di Bisarcio e nel 1448 arcivescovo di Sassari: vedi TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 876 e 857.

ricevere sia il nuovo rettore sia un altro ecclesiastico mandato da Cano, forse per prendere possesso della parrocchia in suo nome o, addirittura, per sostituirlo nell'esercizio della *cura animarum*.

Il vescovo dovette fare un nuovo decreto, indirizzato stavolta «vobis dilecto populo de Iavue», con l'ordine tassativo, «subta pena de excommunicatione, que in ispatio de dies octo [...] appades recividu pro rectore et guvernadore de cussa villa comente et de sas animas bostras over ad preideru *pro parte sua*»; alla minaccia di scomunica, che poteva colpire solo coloro che vi si opponevano, veniva aggiunta anche quella dell'interdetto, una censura ecclesiastica che avrebbe colpito tutta intera la popolazione che, in tal modo, si sarebbe trovata del tutto priva di ogni servizio religioso salvo il battesimo e i sacramenti per i moribondi<sup>55</sup>. Non contento di questo, il vescovo aveva emanato un altro «cumandamentu ad totu sos clerighos nostros de sa diocesi de Sorra» perché, sempre «subta pena de excommunicatione, [...] depiant dare ad intendere que totu sos de Iave sunt excomunicados [...] et amonire ad su populu issoro que nexiunu non depiat partecipare cun issos infini ad ateru cumandamentu nostru»<sup>56</sup>. Questo secondo decreto va segnalato anche per altri due motivi: il primo, perchè lasciava intendere che, con tutta probabilità, alcuni ecclesiastici della diocesi di Sorres avevano incoraggiato gli abitanti di Giave nella loro opposizione a Cano (magari perchè sassarese, quindi di un'altra diocesi, che veniva a togliere il pane

<sup>55</sup> Cfr. scheda 75; si trattava di una misura che irritava fortemente anche le comunità cittadine: vedi il caso di Sassari nel 1354, in RAIMONDO TURTAS, *L'attività del collettore pontificio a Sassari nel 1354-1355*, in *Gli Statuti Ssassaresi*. Atti del convegno di studi: Sassari 12-14 maggio 1983, a cura di ANTONELLO MATTONE e MARCO TANGHERONI, prefazione di PIERRE TOUBERT, Sassari 1986, pp. 253-263.

<sup>56</sup> Cfr. scheda 76.

di bocca ai preti locali?); il secondo, perchè tendeva ad assicurare una maggiore efficacia ai provvedimenti punitivi, stendendo una sorta di “cintura sanitaria” attorno al villaggio scomunicato.

Quando si trattava di un beneficio rettorale a cui era connessa l'ammissione nel corpo del capitolo, la presa di possesso della rettoria veniva preceduta o seguita dalla solenne cerimonia di cooptazione nel collegio dei canonici; la registrazione del 31 gennaio 1439 ci offre la descrizione sintetica del suo svolgimento: è il caso di prete Jardinu, rettore di Bonorva, che era stato «electu et factu canonighu de camara [...] cun sa voghe in coro et sedia in su capitulu»; la cerimonia si era conclusa con il ricevimento de «sa dita honore et canonicadu cun sa berrita in testa et cun s'anedu in didu»<sup>57</sup>; in un altro caso analogo, il verbalizzante aggiungeva che «su archiprede et canonicos lu [*il neoletto*] aent ricividu pro frade et compagno et daduli de bonu celu oschulu s'unu ad s'ateru»<sup>58</sup>.

Infine, se a questa cerimonia era presente anche il vescovo, il neoletto doveva emettere un giuramento di fedeltà e obbedienza di chiaro stampo feudale: «Ego N., canonicus Sorrensis, ab hac hora fidelis et hobediens ero beato Petro [*il patrono della cattedrale*] et vobis reverendo patri domino N. episcopo Sorrensy ac suscesoribus vestris canonicis intransibus, nec ero in consilio aut facto quot malum habentis [*così per* habeatis], verricundiam, danum aut confusionem nec in personam nec in bonis ...»<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Cfr. scheda 101; alla scrupolosità del verbalizzante non era però sfuggito che il «canonicu Saturninu est iscordante».

<sup>58</sup> Cfr. scheda 103.

<sup>59</sup> Cfr. schede 325 e 326.

5. Come si è già capito, il compito più importante del «rectore» era la *cura animarum*; il suo corretto svolgimento presupponeva naturalmente la residenza continuata nella parrocchia, un obbligo ripetutamente ribadito, ciò che non significa ovviamente che venisse automaticamente osservato: sotto pena di scomunica, ordinava un «cumamentu» emanato dal «venerabili vicariu» della diocesi il 29 di giugno («lampadas») del 1477 – il vescovo doveva quindi essere assente –, che «in ispatiu et terminu de unu messe [...] jaschadunu beneficiadu in sa dioçesy de Sorra depiant faquer residentia in sos beneficis issoro»<sup>60</sup>: l'energico richiamo all'obbligo della residenza, che sappiamo già inculcata dalla costituzione III del noto sinodo provinciale, era un chiaro segno che ancora negli ultimi decenni di esistenza della diocesi, la sua osservanza lasciava molto a desiderare. Naturalmente, anche la controparte, cioè i parrochiani, avevano l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di questo compito: una delibera fra le più antiche del Registro (1423) stabiliva, ad esempio, che «nexuna persone non debeat presumere, andare sa die de sa santa dominiga nen in sas dies sas quales sunt de observare, ço est de non currer mandras et nen furcare ebbas et nen tener pud<d>edros et nen boes rudes subta pena de exomunigatione»<sup>61</sup>: il tentativo di rendere più generalizzato possibile il riposo domenicale al fine di garantire l'intervento alla celebrazione della messa non poteva essere più chiaro; del resto, ai capitoli delle antiche costituzioni del sinodo provinciale appena citato, ne era stato aggiunto uno che era una spia di come, anche in diocesi di Sorres, era stato già introdotto un sistema burocratico-fiscale che tendeva a rendere obbligatoria l'osservanza del precetto pasquale: «Statuitur ut nomina

<sup>60</sup> Cfr. scheda 187.

<sup>61</sup> Cfr. scheda 29.

confitencium singulis annis inscribantur a propriis sacerdotibus»<sup>62</sup>.

Questa insistenza aveva finito per produrre nei parrochiani un'attenzione più vigile nei confronti degli ecclesiastici che si dimostravano poco osservanti di questo loro obbligo primario; a proposito, riteniamo non sia casuale la frequenza dei casi di denuncia di rettori piuttosto inosservanti in questo settore: nel 1429 «su populu de Totorache est venidu ad lamentaresi» dell'assenteismo del suo rettore; a stretto giro di posta, il vescovo Ardizzone ordinava all'interessato che, sotto pena di scomunica e della sospensione dalla celebrazione della messa, quanto prima «siades in Totorache pro dare sa cura dessa anima custa symana sancta»<sup>63</sup>. Denunce simili erano venute da varie direzioni: nel 1443 da Rebeccu, il cui «preideru» si era rifiutato di confessare un malato, che era morto senza essersi confessato, e di battezzare un neonato<sup>64</sup>; da un «hofficiale» di Torralba che nel 1468 riferiva del «clamore de su populu de sa villa de Turalba pro [...] qui non an appidu missas ne atteros sacramentos si non cum per missas de ighinos et de vian-dantes»<sup>65</sup>, da due notabili di Cheremule che avevano pre-

<sup>62</sup> Cfr. scheda 309; TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 320-321. Va anche segnalata la persistenza di un fenomeno, quello dei *conversos*, molto frequente nei secoli precedenti e sempre in stretto rapporto con i monasteri: TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna*, pp. 243-245; il fatto sorprende perché esso è attestato anche nel periodo coperto dal Registro ma fuori da un contesto monastico (cfr. scheda 346), ciò che però è del tutto comprensibile se si pensa che da quasi un secolo i monasteri dei secoli XI-XIII erano ormai in pieno disarmo; sui *conversos* vedi anche GIAMPAOLO MELE, *I condaghi: specchio storico di devozione e delle tradizioni liturgiche nella Sardegna medievale*, in *La civiltà giudicale*, pp. 154-165.

<sup>63</sup> Cfr. scheda 34; vedi anche la scheda 36.

<sup>64</sup> Cfr. scheda 265.

<sup>65</sup> Cfr. scheda 272.



sentato il lamento della villa, «narande comente totu su populu: “Semus male servidos; bo<s> reherimus pro parte de justicia [...] que siamus servidos comente Christianos!”»<sup>66</sup> e infine da Borutta nel 1469<sup>67</sup>.

Quest'ultimo caso merita un'ulteriore spiegazione; il canonico Leone, così si chiamava il rettore di questa villa, era stato sospeso dalla celebrazione della messa perché «certas festas principales non aviat bolfidu celebrare assu populu»; in seguito alle richieste del «segnoire mensser Angelu de Marongiu»<sup>68</sup>, un importante personaggio che si avvaleva abitualmente dei servizi del canonico per mansioni non propriamente religiose, «fuit torrata sa missa» allo stesso Leone ma a condizione che «plus non de<ve>ret exercer officiu nessunu comente e logutenente secundu [...], ne ancora leare nessunu emolumentu» o altre incombenze che fino ad allora aveva ricoperto per conto dello stesso Marongiu. Non avendo egli ottemperato ai «suprascritos cumandamentos», per ordine del vescovo «fuit caçadu dae su consorsiu et compagnia de sos ateros canonicos et clericos de Sorra» e scomunicato<sup>69</sup>.

D'altra parte, siccome il vescovo non voleva che «sa villa de Buruta [...] siat fraudada de sas missas hordinarias, non solamente sas dominicas mas anchora sas ateras dies», venne

<sup>66</sup> Cfr. scheda 235.

<sup>67</sup> Cfr. scheda 303.

<sup>68</sup> Si trattava di un importante feudatario di origine sassarese (era signore delle ville del Costavalle, di cui faceva parte anche Borutta), lo stesso che nove anni dopo avrebbe guidato i sassaresi fedeli alla Corona d'Aragona nella battaglia di Macomer terminata con la sconfitta del marchese di Oristano Leonardo Alagón (1478): FRANCESCO CESARE CASULA, *La Sardegna aragonese, 2. La Nazione Sarda*, Chiarella, Sassari 1990, pp.687-688; vedi anche PROTO ARCA SARDO, *De bello et interitu marchionis Oristaneni*, a cura di MARIA TERESA LANERI, Centro di Studi filologici sardi/Cuec, Cagliari 2003, *passim*.

<sup>69</sup> Cfr. schede 303-304.

fatto obbligo al canonico Leone di stipendiare un altro ecclesiastico perché svolgesse regolarmente di questi servizi, fino a quando non fosse esaurito il tempo che gli era stato assegnato per compire la sua penitenza<sup>70</sup>. C'è da pensare che il suo caso non fosse isolato: la costituzione XIII del sinodo provinciale già citato prescriveva appunto che «nullus clericus in sacris constitutus andet sub dominis secolaribus nec presumat exercere aliquod officium secolare, <quia> que Deo militant non debent se implicare negotiis secularem [*così per negotiis secularibus*]»<sup>71</sup>, proprio come aveva fatto il canonico Leone.

Purtroppo, delle altre costituzioni riguardanti lo stile di vita degli ecclesiastici che avrebbero dovuto essere di buon esempio ai laici, ne sono rimaste due soltanto: la II (Item si aliquis clericus ...) che vietava il mantenimento di una «concupinam publicam» sotto gravi pene pecuniarie che potevano giungere fino alla privazione dell'ufficio e dell'annesso beneficio, e la VIII che prescriveva a tutti gli ecclesiastici «in sacris constituti» che «tabernas evitent et ne portent scisas vestes», probabilmente una qualche nuova moda che prevedeva vistosi spacchi anche negli abiti maschili<sup>72</sup>. Sicuramente ce ne dovevano essere altre che prescrivevano maggiore austerità nella cura dei capelli, che vietavano la partecipazione a balli e il porto d'armi.

A questo proposito, le costituzioni del sinodo di Santa Giusta accennavano addirittura a casi in cui gli stessi vescovi erano stati oggetto di violenza da parte di ecclesiastici<sup>73</sup>,

<sup>70</sup> Cfr. scheda 305.

<sup>71</sup> Cfr. scheda 309, XIII.

<sup>72</sup> Cfr. scheda 309, II e VIII.

<sup>73</sup> Vedi MAURO G. SANNA, *Et si, diaboli facente malitia, gladio vel alio modo...violenze su vescovi ed ecclesiastici nella Sardegna del XIII secolo*, in *Bischofsmord im Mittelalter. Murder of Bishops*, a cura di N. Freyde e D. Ritz (MPIG 191), Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, pp. 321-334.

un particolare che sembra trovare un riscontro anche nel nostro Registro, quando viene ricordato un acceso alterco in piena seduta capitolare, purtroppo non datata, tra il vescovo e l'arciprete, che ad un certo momento «si alçait sas faldas pro aferrare ferru o atteru qui portat», presumibilmente per usarlo contro lo stesso vescovo. Venne condannato seduta stante ad una multa di 200 ducati «cantu pro sas paraulas cantu pro s'attu qui li fetit»<sup>74</sup>.

6. L'infrazione più ricorrente nel clero sembra essere stata la pratica del concubinato. A dire il vero, questo tipo di comportamento era severamente vietato anche ai laici: già la *Bulla in Coena Domini* – così chiamata perché rinnovata tutti gli anni in occasione del Giovedì santo; il Registro di Sorres ne riportava alcuni stralci – colpiva di scomunica «totu sos concubinarios publicos et usurarios publicos»<sup>75</sup> e, fra i peccati di cui il vescovo di Sorres si riservava l'assoluzione, vi era quello dei «publisi quoncubinari»<sup>76</sup>. Ovviamente, la nostra fonte, si interessava di quel divieto soprattutto in relazione agli ecclesiastici; l'entrata più antica, anche se non datata con precisione, è forse quella emanata da Stefano Ardizzone che intimava «qui totu cussos clericos qui tenent concubina palesy, que per ispatiu de meses

<sup>74</sup> Cfr. scheda 270; anche la violenza verbale veniva punita severamente: in quella stessa seduta furono condannati a multe di 100 e 150 ducati altri due canonici, il primo per le «perfidas paraulas conspiratorias» pronunciate contro il vescovo, il secondo a motivo di «certos libellos infamatorios» presentati «in su sinodu maiore» contro lo stesso presule: *Ibidem*; per altri casi di violenza, vedi *infra*, in corrispondenza alle note 85-88.

<sup>75</sup> Cfr. scheda 324.

<sup>76</sup> Cfr. scheda 357.

duos las depiant aer lassadas subta pena de privatione dessu beneficiu»<sup>77</sup>.

Oltre al divieto generale, il Registro riportava anche alcuni casi precisi di concubinato notorio praticato da ecclesiastici; così, il 30 giugno 1442, si ordinava a due preti che entro la prossima riunione del capitolo, che sarebbe avvenuta per la festa di s. Luca (18 ottobre) «depiant aver lassadu sas concubinas qui mantenenent a pena de privatione dessu beneficiu»<sup>78</sup>; ad uno di essi veniva anche proibito di celebrare la messa in diocesi<sup>79</sup> ed – essendo ricevivo – «bos conmandamus qui in sa villa de Itir [*forse la villa d'origine della concubina, che doveva essere anche allontanata dalla diocesi*] non depiades intrare nen habitare, nen de die nen de note, nen in passagiu nen per alcuna manera», pena la privazione del beneficio<sup>80</sup>. Il Registro riporta altri quattro casi, dei quali il più caratteristico è quello del canonico Marchuçu de Lacon, al quale vennero concessi 6 mesi di tempo per «quirquare naviliu de andare a Roma et osterdersi daenanti dessu sumu penentanciarì secundu qui in su processu su quali portat si continet» – un'entrata in cui si possono intravedere interessanti informazioni sui modi con cui veniva amministrata la giustizia vescovile e sul ruolo che vi avevano i notai verbalizzatori –, e ottenere l'assoluzione papale; di fatto egli riuscì a fare perdere le proprie tracce rifugiandosi fuori diocesi «in loco dicto castro Monteleonis»<sup>81</sup> e venne definitivamente e solennemente privato del

<sup>77</sup> Cfr. scheda 87.

<sup>78</sup> Cfr. scheda 211.

<sup>79</sup> Cfr. la scheda 212-213.

<sup>80</sup> Cfr. la scheda 218.

<sup>81</sup> Cfr. le schede 44-46, 57, 58; per gli altri tre casi di concubinato, si vedano le schede 211-213, 253 e 259-260, 166-167.

beneficio un anno dopo, il 17 aprile 1433, dal vescovo Ardizzone circondato da tutto il capitolo<sup>82</sup>.

Il tribunale vescovile<sup>83</sup> – come pure quello capitolare in assenza del vescovo – si doveva occupare anche di altre infrazioni in cui erano rimasti implicati gli ecclesiastici della diocesi, a volte più gravi di quelle di concubinato. Fra queste, alcune già citate interessavano gli ecclesiastici che avevano trascurato la cura d'anime; altre riguardavano i rapporti tra gli stessi ecclesiastici, che non di rado erano in netto contrasto con quello che essi stessi predicavano o dovevano inculcare ai laici: numerosi erano, infatti, i litigi tra loro come pure le accuse che si scambiavano vicendevolmente e che venivano trattate giudizialmente dal vescovo o dal capitolo<sup>84</sup>. Particolarmente interessante è il caso di inimicizia («isconcordia») che divideva «canonicu Paulu Pynna et canonicu Barisone de Serra»: a tal punto che, «avendo faed<d>adu su unu contra s'ateru et portando hodiū et mala volentia», il vescovo li aveva scomunicati entrambi – doveva quindi trattarsi di una discordia particolarmente scandalosa – e aveva disposto «que non depiant celebrare missa infini ad ateru cumandamentu»<sup>85</sup>.

Più d'una volta sono attestati veri e propri atti di violenza anche nei rapporti tra ecclesiastici e laici, come la denuncia fatta da tale «preidi Gunari Virde» che, mentre se ne tornava a casa insieme con un altro prete dopo avere visitato il

<sup>82</sup> Cfr. la scheda 60.

<sup>83</sup> Un'informazione del Registro (scheda 314) ci avverte che, anche in un caso in cui era implicato un ecclesiastico, il capitolo aveva acconsentito, senza apparente contrarietà, che per la soluzione del caso si sarebbe aspettato «infini a tantu qui su ufficiale de Capudabas tengat corona» e si sarebbe stati alla sua decisione. Ben diversa invece sarebbe stata la posizione di Alepus in difesa dell'immunità ecclesiastica: *ivi*, 318.

<sup>84</sup> Cfr. le schede 78, 106, 189.

<sup>85</sup> Cfr. le schede 113 e 114.

vescovo, «l'at asaltiçadu unu clamadu Gunari Pira minandoli tres voltas que li voliat lansare sa virga», ma limitandosi – per sua fortuna – a lanciargli soltanto dei sassi<sup>86</sup>; sicuramente più grave era stato il tentativo fatto dal rettore di Giave, il canonico Comita de Muru, ai danni di certo «mastru Antoni Frau»; costui aveva denunciato il rettore perché «cun animu malu, arma nuda et virga in manu, lu asartiçait volendolu oquier»; egli ringraziava Dio e «Johanne Piliavu, majore dessa villa de Cossaini, qui li leait duas voltas sas virgas de manu»: al vescovo non restava che far incarcerare quel prete violento, ma purtroppo non sappiamo come il caso andò a finire<sup>87</sup>. Sembrava, invece, di avere messo giudizio tale «preidi Angelu Porcho» che dichiarava spontaneamente: «de manu mia propia confeso [*un'indiretta testimonianza che egli sapeva anche scrivere?*] que, postu in sas presones de Sorra pro certas paraulas over bregas que sunt pasadas infra donnu Andria Tanchis ofisiale de Jave et me», riconosceva con giuramento di essere stato liberato dal carcere dopo essersi impegnato «que non depo intrare in sos terminos de Jave et Coseini» fino a nuovo ordine del vescovo o del suo vicario, e di «presentaremi daenanti de sos suprascritos [...] o<n>nia volta que per litera o paraula apo eser requesto»<sup>88</sup>.

A volte la violenza era solo verbale, ma non per questo meno molesta, come le accuse che «preideru Petruçu de Unale», non contento di avere diffamato il vescovo Sancio «per isa villa de Rebechu» e in tutta la diocesi di Sorres, aveva sparso «fina a sa citade de Sassari a grandissima virgonça desu [...] signore episcopu», l'accusa che quello aveva preteso da lui «una cupa de vinu»<sup>89</sup>, o le «paraulas

<sup>86</sup> Cfr. la scheda 301.

<sup>87</sup> Cfr. la scheda 341.

<sup>88</sup> Cfr. la scheda 238.

<sup>89</sup> Cfr. la scheda 343; vedi *supra*, n. 75.

malas et iniuiuriossas» pronunziate dall'«arquiprede Lenardu Isquintu in sa piata de Saseri» contro lo stesso vicario della diocesi di Sorres, come dire il rappresentante del vescovo: in questo caso erano entrate in conflitto, e in assenza del vescovo, le massime autorità del capitolo e della diocesi e il capitolo non aveva potuto far altro se non decidere salomonicamente che, se le lagnanze del vicario fossero state provate, la punizione contro l'arciprete sarebbe stata «reservada a su signore episcopu de Sorra, Deus volente, cando c'at esser in Sardigna»<sup>90</sup>.

Sono state passate in rassegna soltanto alcune schegge di vita vissuta della diocesi di Sorres, questo piccolo mondo chiuso e interamente collocato all'interno della Sardegna centro-settentrionale; eppure, anche lì arrivavano di tanto in tanto le sollecitazioni di mondi lontani: da quelli che stavano nella stessa isola, come la necessità di mandare un rappresentante del capitolo al Parlamento del regno che era stato convocato ad Oristano nel 1481<sup>91</sup> o i rapporti con gli ebrei di passaggio, provenienti soprattutto dalla comunità di Alghero<sup>92</sup>. Ma c'erano anche gli echi che giungevano da mondi ancora più lontani, fascinosi e sognati come quello di Roma di cui abbiamo già parlato e che ha anche varie altre attestazioni nella nostra fonte (basta un'occhiata al ricco glossario), o temuti come la Barberia dove nel 1466, «pro mala sorte», forse mentre si recava in «in terrafirma»<sup>93</sup>, era andato a finire come «cativu» il «venerabile canonighu Antoni Porchu» rettore di Cheremule<sup>94</sup>. Le operazioni per il

<sup>90</sup> Cfr. la scheda 189.

<sup>91</sup> Cfr. la scheda 316; si veda ANTONIO ERA, *Il parlamento sardo del 1481-1485*, Milano 1955 (Pubblicazioni della Deputazione di Storia patria per la Sardegna. Acta Curiarum regni Sardiniae, III).

<sup>92</sup> Cfr. le schede 116, 125.

<sup>93</sup> Cfr. la scheda 276.

<sup>94</sup> Cfr. la scheda 263.

suo riscatto non sarebbero state semplici, né siamo sicuri di quale sia stato il loro esito finale<sup>95</sup>.

<sup>95</sup> Le vicende di Antoni Porchu offrono una dimostrazione ulteriore sul grande disordine in cui si trovano le schede del Registro: scheda 169, non datata ma la precedente è riferita al 1476 (il beneficio di Cheremule è vacante per la morte di A. P.); scheda 225, non datata (A. P. presenza col capitolo alla vendita di beni della mensa vescovile, il cui ricavato andrà al restauro della casa vescovile di Borutta: vedi *supra*, n. 15); scheda 235, mal datata (si ordini ad A. P. che entro 6 giorni risieda nel suo beneficio); scheda 247, datata al 1454 (Cheremule è vacante per la morte di A. P.); scheda 263, datata al 1466 (A. P. è «cattivu» in Barberia); scheda 276, non datata (A. P. è andato «in terrafirma»); scheda 283, datata al 1444 (A. P. è in lite con un altro ecclesiastico); schede 285 e 287, solo la seconda è datata al 1455 (sembra trattino entrambe del riscatto); scheda 300, datata al 1447 (A. P. è tra i multati per mancato intervento al sinodo).